



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. n. 7283
il dirigente: C. Nappi

Bari, 18.8.2011

ai Dirigenti degli Uffici territoriali
dell'U.S.R. Puglia

LORO SEDI

ai Dirigenti
delle scuole di ogni ordine
e grado della regione Puglia

LORO SEDI

al sito web

e, p.c.
alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
comparto scuola

LORO SEDI

Oggetto: posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi – copertura – a.s.2011-12

Com'è noto, a seguito della mancata stipula definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo siglata in data 12 maggio u.s., per assicurare il puntuale e corretto avvio dell'anno scolastico 2011/12, in data 21 luglio 2011 è stata firmata d'urgenza dal Ministro, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, comma 3-ter, del D.L.vo 165/01, come modificato dall'art. 54 del D.L.vo 150/09, l'ordinanza n. 64 contenente specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

Uno dei motivi di dissenso, che hanno comportato la mancata sottoscrizione, concerne l'articolo 11bis recante norme, come nei contratti integrativi relativi ai decorsi anni scolastici, per disciplinare la copertura dei posti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Considerata la particolare delicatezza della materia e nell'esercizio, quindi, del potere dovere dell'Amministrazione di porre in essere ogni opportuno provvedimento per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione centrale con nota AOODGPER n.6568

del 5 agosto corrente ha fornito i seguenti criteri a cui attenersi nella copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili, criteri che sostanzialmente ricalcano quelli definiti dal CCNI sulle utilizzazioni del personale scolastico del corrente anno scolastico.

1. Pertanto, in primo luogo, i posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente degli ex responsabili amministrativi di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In secondo luogo, in assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

3. In via esclusivamente residuale, nei casi in cui non fosse possibile provvedere con le menzionate modalità, i dirigenti degli Uffici territoriali procederanno **alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico** mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola iscritto in elenchi provinciali graduati. Nella fattispecie il personale interessato è retribuito ai sensi dell'art.146, lett.g), numero 7), del CCNL29.11.2007.

Gli elenchi provinciali in argomento saranno redatti secondo i seguenti criteri, modalità e termini sui quali è stata fornita puntuale informativa alle OO.SS. di categoria.

Nello specifico ogni Ufficio territoriale compilerà un elenco in base alle domande presentate dagli interessati e alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'**allegato A**).

Le domande vanno prodotte, a mezzo plico raccomandato, a pena di decadenza, **entro il 29 agosto 2011** al Dirigente dell' Ufficio territoriale competente, per il tramite della scuola di servizio, specificando i comuni che si è disposti a raggiungere in caso di utilizzazione. I titoli di servizio e culturali di cui si chiede la valutazione vanno dichiarati da ciascun aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n.3.

Agli aspiranti - che abbiano fatto regolare domanda entro il 29 agosto - inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni in argomento.

Ai soli fini della scelta della sede, la conferma ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'a.s. 2010-2011 dovrà precedere l'utilizzazione di altro aspirante.

Non potranno ottenere l'utilizzazione coloro che non hanno dato la propria disponibilità a ricoprire analogo incarico conferito ai sensi del citato art. 47 nella propria scuola. A tal proposito è necessario che il dirigente scolastico, nel richiedere all'Ufficio territoriale la copertura del posto vacante di DSGA, comunichi che la contrattazione d'istituto si è conclusa senza prevedere il conferimento d'incarico ad alcun assistente amministrativo

della stessa scuola e segnali i nominativi di coloro che non si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico.

La rinuncia a ricoprire l'incarico in altra scuola comporta il deprezzamento dalla graduatoria per tutta la validità della stessa e quindi esonera il Dirigente dell'Ufficio territoriale dal prendere in considerazione quanti non hanno offerto la propria disponibilità.

Sul posto del dipendente utilizzato come DSGA sarà nominato dalle graduatorie provinciali un supplente sino al 30 giugno 2012, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 430/2000.

Resta inteso che i posti disponibili ma non vacanti dei DSGA destinatari di comandi o distacchi sindacali annuali possono essere assegnati come sedi provvisorie ai beneficiari di contratti a tempo indeterminato, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.

Le eventuali sedi residue non sono utilizzabili per le supplenze annuali stante la espressa previsione dell'art. 56, c, 5, del CCNL del 29.11.2007, ma vanno coperte seguendo i criteri esplicitati ai punti 1 2 e 3 della presente nota (cfr. nota AOODRPU n.7671 del 12.8.2010).

Nei casi di assenze temporanee, di durata non inferiore a trenta giorni, del D.S.G.A. qualora non fosse possibile conferire un incarico specifico temporaneo ad un assistente amministrativo in servizio nell'istituto scolastico in cui si registra l'assenza, si provvederà alla sostituzione con modalità analoghe a quelle innanzi descritte.

I dirigenti in indirizzo si atterranno scrupolosamente alle istruzioni fornite con la presente nota, per assicurare nel minor tempo possibile, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ed in attesa delle operazioni di mobilità professionale, la copertura dei posti dei DSGA, vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
Ruggiero Francavilla